


PEE
2021-22

Registro dei controlli



ALLEGATO 6

Il presente documento è stato redatto con la consulenza della

Cooper

REGISTRO DEI CONTROLLI		
ISTITUTO COMPRENSIVO "COLOZZA"		
SCUOLA INFANZIA		
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDIRIZZO: VIA CRISPI, 82 86100 CAMPOBASSO	DOC.: PEE 1.21
		REV. 0

Indice

- 1. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 2. DEFINIZIONI RICORRENTI**
- 3. SCELTA DEL PERSONALE INCARICATO**
- 4. COMPOSIZIONE DEL REGISTRO**
- 5. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO**

REGISTRO DEI CONTROLLI		
ISTITUTO COMPRENSIVO "COLOZZA" SCUOLA INFANZIA		
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDIRIZZO: VIA CRISPI, 82 86100 CAMPOBASSO	DOC.: PEE 1.21
		REV. 0

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi inerenti la sicurezza antincendio ed in particolare i controlli e gli interventi periodici da effettuare vengono qui di seguito riportati in estratto:

D.P.R. n° 37 del 12 gennaio 1998

Articolo 5 – Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo e di interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare un'adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi d'incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso d'incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

D.M. 10 marzo 1998

Articolo 3 – Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

- a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
- b) realizzare le vie e le uscite di emergenza per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III del D.M. 10.03.1998;
- c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento. in conformità ai criteri di cui all'allegato IV del D.M. 10.03.1998;
- d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V del D.M. 10.03.1998;
- e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI del D.M. 10.03.1998;
- f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII del D.M. 10.03.1998.

2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982. n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettera a), e) ed f).

Articolo 4 – Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

D. Lgs. n° 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Articolo 46 – Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

REGISTRO DEI CONTROLLI		
ISTITUTO COMPRENSIVO "COLOZZA" SCUOLA INFANZIA		
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDIRIZZO: VIA CRISPI, 82 86100 CAMPOBASSO	DOC.: PEE 1.21
		REV. 0

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Oltre alle norme più generali (quali quelle emanate con il D.P.R. 37/98 e completate con il DM 10/03/98) che già richiedono l'effettuazione di un dettagliato programma di sorveglianza, manutenzione e revisione, si può fare riferimento, per alcune modalità e procedure di controllo, alle norme UNI, UNI-EN, UNI-ENISO, CEI, che rappresentano le norme di buona tecnica, ossia la cosiddetta "regola d'arte", e che individuano, impianto per impianto, i controlli da effettuare con riferimento ad eventuali richieste normative specifiche ed alle periodicità (obbligatorie quando esplicitamente consigliate o, più comunemente, attuate negli altri casi). In assenza di norme specifiche, si può fare ricorso alle istruzioni dei costruttori o degli installatori.

Si noti che al punto 2 dell'art. 5 del D.P.R. n° 37 del 12 gennaio 1998 viene nominato il "Registro dei controlli", sul quale il responsabile dell'attività deve annotare tutto quanto richiesto, a garanzia e verifica del controllo sullo stato di mantenimento dei sistemi, dispositivi, ecc.

Il modo in cui deve essere realizzato tale registro dei controlli è lasciato alla libera scelta di ognuno ed esistono diverse soluzioni che possono essere adottate, in quanto non è tanto importante la forma quanto la sostanza e cioè il raggiungimento dell'obiettivo che pone il sopracitato decreto.

Anche per questo motivo, il registro degli adempimenti antincendio, con le relative schede riportanti le verifiche ed i controlli, costituisce il capitolo più importante di tutto la procedura antincendio, in quanto un corretto sistema di controlli è la condizione fondamentale per garantire la perfetta efficienza del sistema antincendio così come progettato, realizzato e collaudato.

Oltre alle norme più generali (quali quelle emanate con il D.P.R. 37/98 e completate con il DM 10/03/98) che già richiedono l'effettuazione di un dettagliato programma di sorveglianza, manutenzione e revisione, si può fare riferimento, per alcune modalità e procedure di controllo, alle norme UNI, UNI-EN, UNI-ENISO, CEI, che rappresentano le norme di buona tecnica, ossia la cosiddetta "regola d'arte", e che individuano, impianto per impianto, i controlli da effettuare con riferimento ad eventuali richieste normative specifiche ed alle periodicità (obbligatorie quando esplicitamente consigliate o, più comunemente, attuate negli altri casi). In assenza di norme specifiche, si può fare ricorso alle istruzioni dei costruttori o degli installatori.

REGISTRO DEI CONTROLLI		
ISTITUTO COMPRENSIVO "COLOZZA" SCUOLA INFANZIA		
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDIRIZZO: VIA CRISPI, 82 86100 CAMPOBASSO	DOC.: PEE 1.21
		REV. 0

Naturalmente l'esecuzione di verifiche più dettagliate o frequenti, rispetto ai controlli minimi stabiliti dalla norma, può essere un mezzo di limitazione del rischio per casi di impianti vetusti o in reparti con problematiche o rischi particolari.

2. DEFINIZIONI RICORRENTI

Per rendere univoca l'interpretazione di alcuni termini utilizzati nel registro antincendio, vengono riportate le definizioni di riferimento, che l'allegato VI al D.M. 10 marzo 1998 e le norme UNI, attribuiscono ai seguenti termini :

Sorveglianza:	Trattasi di controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. (DM 10/03/98)
Controllo:	Trattasi dell'insieme delle operazioni tese a verificare la completa e corretta condizione di funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
Manutenzione:	Consiste nell'operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti. Essa può essere di tipo ordinario o straordinario in relazione all'entità dell'intervento, ai materiali impiegati e alle attrezzature utilizzate. (DM 10/03/98)
Manutenzione ordinaria:	operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, bisognevoli unicamente di minuterie, e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o le sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste.(DM 10/03/98)
Manutenzione straordinaria:	intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione. (DM 10/03/98)
Revisione:	misura di prevenzione atta a verificare e rendere perfettamente efficiente l'impianto, tramite l'effettuazione di opportuni accertamenti ed interventi (definizione UNI)
Collaudo:	Accertamento della perfetta rispondenza della installazione al progetto esecutivo ed alla norma (definizione UNI)
Informazione:	Attività di coinvolgimento dei lavoratori e dei dipendenti per informarli sulle condizioni di rischio e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.
Formazione:	Attività di coinvolgimento dei lavoratori e dei dipendenti per renderli operativi contro i rischi d'incendio, resa attuabile mediante corsi teorico-pratici di tipo mirato il relazione alla tipologia ed al livello di rischio dell'attività.

3. SCELTA DEL PERSONALE INCARICATO

Per quanto riguarda la scelta del personale che deve svolgere l'attività di controllo, verifica, manutenzione e sorveglianza ecc., è la normativa stessa che stabilisce quali requisiti deve possedere.

REGISTRO DEI CONTROLLI		
ISTITUTO COMPRENSIVO "COLOZZA" SCUOLA INFANZIA		
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDIRIZZO: VIA CRISPI, 82 86100 CAMPOBASSO	DOC.: PEE 1.21
		REV. 0

Le attività di controllo, manutenzione e revisione, che richiedono competenze e attrezzature specifiche, devono essere svolte da personale incaricato in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla **Legge 46/90** per gli impianti antincendio.

La sorveglianza, invece, richiedendo in genere solo un controllo visivo dei presidi antincendio, può essere svolta da personale aziendale adeguatamente formato, secondo quanto predisposto dal **D.M. 10 marzo 1998**, con le scadenze temporali indicate in ciascuna scheda specifica.

In ogni caso tutte le attività di controllo, verifica, revisione, interventi di manutenzione, sorveglianza, informazione e formazione, devono essere annotate ed aggiornate, volta per volta, nell'apposito registro dei controlli a cura dei responsabili dell'attività, per essere disponibili in caso di controllo da parte dei Vigili del Fuoco, anche al fine di poter dimostrare, in caso di incendio, di aver tenuto un comportamento diligente in conformità alle prescrizioni della norma.

La normativa impone, inoltre, a tutti i gestori di attività soggette, di vigilare affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza esistenti e vengano tenuti in efficienza gli impianti tecnici.

4. COMPOSIZIONE DEL REGISTRO

Il registro, a fogli mobili, ha una numerazione progressiva per ordine e per data e comprende:

- elenco dei presidi antincendio presenti nell'attività lavorativa sottoposti a manutenzione programmata e periodica;
- verifiche con cadenze giornaliere effettuate da incaricati interni;
- verifiche con cadenza semestrale/annuale effettuate da incaricati esterni;
- registro delle non conformità;
- modello "rapporto esercitazione";
- modello "rapporto attività di informazione/formazione".

Tale registro potrà essere oggetto di eventuali integrazioni, in relazione alla tipologia dell'impianto e/o delle attrezzature adottate, ai controlli o agli interventi manutentivi specifici che dovranno essere intrapresi e non contemplati nel registro in esame.

La documentazione, attestante l'avvenuta effettuazione dei controlli sarà conservata presso la sede dell'Ente.

Le verifiche periodiche affidate a personale esterno specializzato, mediante contratti di appalto o relative a procedure specifiche predisposte per alcuni servizi operanti all'interno della struttura, vengono registrate su appositi moduli predisposti ad hoc e conservati presso la sede.

5. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REGISTRO

La composizione delle schede di verifica (verifiche con cadenza giornaliera e verifiche con cadenza semestrale/annuale) può avere esito positivo o negativo; il personale incaricato è tenuto a registrarne l'esito barrando l'apposita casella all'interno della scheda di verifica in esame; qualora la verifica avvenga per mezzo di personale esterno incaricato, lo stesso dovrà provvedere alla compilazione della modulistica e/o delle dichiarazioni previste dalle disposizioni contrattuali e trasmetterne copia al centro operativo per la sicurezza che provvederà alla raccolta ed alla conservazione.

Al termine dei controlli l'addetto incaricato delle verifiche compilerà il "rapporto di non conformità" laddove ha riscontrato anomalie, specificandole e descrivendo gli interventi attuati per eliminarle.

Ogni "rapporto di non conformità" dovrà essere consegnato all'addetto al Centro Operativo per la sicurezza che provvederà alla compilazione del registro delle non conformità e ad informare il datore di lavoro per gli adempimenti di specifica competenza.

Il modello "rapporto esercitazione" riporta la registrazione delle esercitazioni e prove di evacuazione (effettuate almeno una volta l'anno). Il responsabile delle esercitazioni dovrà compilare il modello indicando le persone assenti, descrivendo come si è svolta la prova e indicando eventuali osservazioni che potranno essere utili per migliorare i sistemi di prevenzione, di evacuazione e lotta antincendio.

Il modello "rapporto attività di informazione/formazione" riporta la registrazione di tutte le attività di formazione/informazione dirette ai lavoratori. Il responsabile delle attività dovrà compilare il modello indicando le persone presenti e descrivendo l'attività svolta.

Al registro saranno allegati gli esiti delle verifiche affidate a ditte esterne.

Sia le schede di verifica che i vari modelli vanno fotocopiati in numero pari a quello necessario per la normale annotazione dei controlli effettuati, ovvero ogni anno:

REGISTRO DEI CONTROLLI		
ISTITUTO COMPRENSIVO "COLOZZA"		
SCUOLA INFANZIA		
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDIRIZZO: VIA CRISPI, 82 86100 CAMPOBASSO	DOC.: PEE 1.21
		REV. 0

- le schede di verifica con cadenza giornaliera vanno fotocopiate 12 volte (una per mese);
- i modelli "rapporto di non conformità" vanno fotocopiati in numero pari a quello necessario per annotare le anomalie che si riscontrano;
- i modelli "rapporto esercitazione" vanno fotocopiati in numero pari a quello delle esercitazioni che si decide di fare in un anno.